

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 274/CGF (2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 40/CGF – RIUNIONE DEL 10 OTTOBRE 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Conte Prof. Emanuele, Massi Dr. Franco, Becchetti Dr. Alfredo Maria – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL PERUGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 14, COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO AL COMPORTAMENTO TENUTO DAI SUOI SOSTENITORI IN OCCASIONE DELLA GARA PERUGIA/SALERNITANA DEL 28.10.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 1/CDN del 2.7.2008)

Con reclamo del 9.7.2008 il Perugia Calcio S.p.A. impugnava l’epigrafata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, la società ricorrente depositava un’ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva che:

a) le prove addotte dalla Procura Federale a sostegno del deferimento sono inconferenti, stante il fatto che non può riconoscersi valore probante alle dichiarazioni rese dal Presidente e dal Vice Presidente della Salernitana che figurano come “parti lese”;

b) la Commissione Disciplinare Nazionale ha preso in considerazione soltanto le testimonianze rese davanti al collaboratore della Procura Federale in linea con quanto dichiarato dal Presidente della Salernitana, ignorando quella del Vice Questore della Polizia di Stato in servizio presso lo stadio Curi, secondo il quale i fatti in questione non erano mai accaduti;

c) dalla visione del filmato depositato presso la Procura Federale si evince che una sola bottiglietta d’acqua vuota e schiacciata colpisce il Presidente della Salernitana al braccio sinistro e non alla spalla come denunciato, fatto questo che, data la sua levità, non può rientrare nelle fattispecie previste dall’articolo 14, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva;

d) non erano state applicate dalla Commissione Disciplinare Nazionale le attenuanti previste dal Codice di Giustizia Sportiva;

e) e, in conclusione, si chiedeva, in via principale l’annullamento della delibera inerente la sanzione dell’ammenda di €5.000,00, in subordine, la riduzione della suddetta sanzione a misura più equa.

All’odierna camera di consiglio comparivano il rappresentante della Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore Lorenzo Giua, che chiedeva la conferma della sentenza di condanna del Giudice di prime cure, e il rappresentante del Perugia Calcio S.p.A., nella persona dell’avvocato Stefano Vitale, sentito dal collegio ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S., il quale confermava la tesi difensiva espressa in atti.

La Corte considerato che il lancio di oggetti all’indirizzo di persona fisica, atto comunque grave e pericoloso ai fini dell’incolumità fisica e della sicurezza in genere all’interno degli impianti sportivi, è un fatto che risulta acclarato dagli atti di causa, non smentito dalla parte deferita;

ritenute già applicate dal Giudice di prime cure le attenuanti previste dall'art. 13 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Perugia Calcio di Perugia e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

2) RICORSO DEL TARANTO SPORT AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 1 E AMMENDA DI €15.000,00 AL SIG. LUIGI VITO BLASI (PRESIDENTE SOCIETÀ TARANTO CALCIO S.R.L.);

- AMMENDA DI €15.000,00 ALLA RECLAMANTE,

A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 5 COMMA 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA (NOTA N. 2389/695PF07-08/SP/EN DEL 29.1.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 19.9.2008)

La Taranto Sport S.r.l., con atto del 26.9.2008, ha proposto ricorso avverso le sanzioni dell'ammenda di €15.000,00 e della inibizione per mesi 1 a carico del suo Presidente signor Luigi Vito Blasi, nonché dell'ammenda di €15.000,00, nei confronti del medesimo sodalizio, inflitte dalla Commissione Disciplinare Nazionale con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 19/CDN del 19.9.2008.

La decisione gravata è stata assunta a seguito di deferimento - con atto del Procuratore Federale del 29.1.2008 (Prot. n. 2389/695pf07-08/SP/en) – del signor Luigi Vito Blasi, Presidente del Taranto Sport S.r.l. e di detta società, per rispondere, il primo, della violazione di cui all'art. 5 comma 1, C.G.S. per avere espresso nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, riportate dal quotidiano "Corriere dello Sport" del 25.1.2008, pag. 23, riguardanti una decisione della Corte di Giustizia Federale che ha respinto il ricorso del Taranto contro la sanzione dello 0-3 inflitto dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in relazione all'incontro Taranto/Massese dell'11.11.2007 e la società Taranto Sport a titolo di responsabilità diretta, ai sensi degli artt. 4 comma 1 C.G.S., per quanto ascritto al proprio Presidente.

Come risulta dalla motivazione del provvedimento oggetto del presente gravame, il Giudice di primo grado ha ritenuto che "affermare, tra l'altro: <<Incredibile, hanno punito le vittime – noi. E hanno premiato i colpevoli, i delinquenti da stadio>>. – <<Ma è colpa mia, ho parlato troppo il Palazzo mi ha isolato. Mi ha messo in castigo>>. – <<Non capisco perché siano stati utilizzati due pesi e due misure. Vuol dire che la Lega di A e B funziona, la Lega di C evidentemente no. La mia è una constatazione amara, so già che mi costerà cara perché il Palazzo è così, vendicativo. In una condizione del genere mi viene solo voglia di ritirare la squadra dal campionato o comunque mandare tutto al diavolo>> - travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione e in un'accusa generalizzata di parzialità.

A nulla rileva che il comportamento in questione sia stato causato da una decisione ritenuta ingiusta, posto che, in ogni caso, i tesserati sono tenuti a una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale".

La società appellante, con l'atto di gravame, ha sostenuto che "le dichiarazioni rese alla stampa ... non rivestivano (e non rivestono) alcun carattere di censurabilità ai sensi del vigente C.G.S. né risultavano (e risultano) lesive <<della reputazione, del prestigio e della credibilità dell'Istituzione Federale nel suo complesso>>", ma "piuttosto ... potevano (e possono) essere di certo ricondotti entro i confini del legittimo esercizio del diritto di critica, configurandosi come civili manifestazioni di dissociazione e di dissenso nei confronti di una pronuncia ritenuta in netta ed immotivata antitesi con altra delibera (quella relativa alla gara Atalanta/Milan) in cui l'Organo di prime cure, pur in presenza di fattispecie sicuramente assimilabile all'altra, aveva giudicato in senso diametralmente opposto, disponendo la ripetizione della partita e riconoscendo i motivi di carattere eccezionale di cui all'art. 17 comma 4 C.G.S., a seguito della tragica scomparsa di un tifoso laziale nei pressi di Arezzo".

Secondo la società ricorrente "nessun intento denigratorio od offensivo, dunque, poteva (e può) essere imputato al Blasi, il quale si limitava ad esternare, in maniera peraltro contenuta e pacata, la propria amarezza ed il proprio stupore per il diverso trattamento riservato, in sede disciplinare, a due episodi sostanzialmente identici.

In ogni caso, quand'anche si volesse inopinatamente intravedere nelle asserzioni del Presidente tarantino una qualche violazione del C.G.S. (segnatamente l'art. 5 comma 1), è oltremodo evidente ed

indubitabile come le sanzioni irrogate in primo grado al Dirigente medesimo ed, in via diretta, alla società pugliese siano assolutamente eccessive e spropositate rispetto alla effettiva portata delle condotte in esame”.

Pertanto l'appellante ha concluso perché, la “Corte di Giustizia Federale ..., voglia accogliere il ... reclamo e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata delibera:

a) in via principale, prosciogliere il Sodalizio istante ed il suo Presidente signor Luigi Vito Blasi da ogni addebito;

b) in subordine, ridurre sensibilmente le sanzioni statuite in primo grado a carico degli stessi dalla Commissione Disciplinare Nazionale”.

La Corte di Giustizia Federale, Seconda Sezione, all'udienza del 10.10.2008, udita la relazione del componente all'uopo delegato, il rappresentante della Procura Federale, avv. Lorenzo Giua e l'avv. Michele Cozzone, per delega dell'avv. Eduardo Chiacchio, difensore dell'appellante – il quale ha insistito per l'accoglimento del gravame – si è, quindi, riservata di decidere.

Le modalità del fatto contestato al signor Luigi Vito Blasi ed alla Taranto Sport S.r.l. sono certe, giacché la stessa società appellante, con l'atto di gravame, non ha smentito che siano state proferite le frasi ritenute non conformi ai principi dettati dall'art. 5, comma 1, C.G.S., oggetto del deferimento del Procuratore Federale, riportate a pag. 23 del Corriere dello Sport del 25.1.2008, ma ha sostenuto che sarebbero state pronunciate nel “legittimo esercizio del diritto di critica”.

Tale tesi non può essere accolta, perché le frasi innanzi trascritte – come messo in rilievo dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella decisione gravata – avevano contenuti tali da potere indurre i lettori del giornale che le ha riportate a nutrire gravi sospetti circa la correttezza e l'imparzialità dell'intero “Palazzo”, ovvero della F.I.G.C., che ispirerebbe la sua azione a sentimenti di “vendetta”, così ledendo il prestigio e la reputazione dell'intera Associazione, della quale la Taranto Sport S.r.l. è partecipe (cfr. art. 1 Statuto).

L'affermare che la decisione contestata sia stata assunta per infliggere una punizione alle “vittime” ed, al contempo, per premiare “i colpevoli, i delinquenti da stadio”, allo scopo di “isolare” e mettere “in castigo” il signor Luigi Vito Blasi, utilizzando “due pesi e due misure”, “perché il Palazzo è così, vendicativo” non costituiscono frasi che contengono specifiche e lecite denunce di errori o carenze di motivazione o di violazioni delle norme del Codice di Giustizia Sportiva – ovvero critiche alle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento censurato – ma mirano a sminuire il prestigio dell'intera Federazione – spregiativamente qualificata “Palazzo”, vocabolo di uso comune per identificare i luoghi del “potere”, distinti e lontani dalla Comunità – alla quale si fa colpa di ispirare la sua azione a criteri di favoritismo nei confronti di soggetti non meritevoli e di ritorsione in danno degli innocenti.

Appare evidente, quindi, che le frasi pronunziate dal signor Luigi Vito Blasi sono frutto di una condotta colpevole, alla stregua del dettato dell'art. 5, comma 1, C.G.S., che integra la violazione dei principi di correttezza e probità che ciascun “soggetto che svolge attività ... comunque riferibile all'attività sportiva” è tenuto ad osservare ai sensi del dettato dell'art. 1, comma 1, C.G.S..

Né le sanzioni irrogate appaiono eccessive in riferimento alla gravità della violazione, onde il gravame come innanzi proposto non può essere accolto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Taranto Sport di Taranto e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

2° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Conte Prof. Emanuele, Becchetti Dr. Alfredo Maria, – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

3) RICORSO DEL RAVENNA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €3.500,00 INFLITTALE A SEGUITO GARA RAVENNA/CESENA DEL 7.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 18/DIV del 9.9.2008)

Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 18/DIV del 9.9.2008 con il quale veniva sanzionata la società “Ravenna Calcio S.r.l.” con l'ammenda di €3.500,00 poiché “i propri sostenitori, più volte, durante la gara, intonavano cori offensivi verso l'istituzione calcistica; gli stessi, nel corso della gara, in

occasione di calci d'angolo a favore della squadra avversaria, ripetevano frasi offensive verso i calciatori e verso l'assistente arbitrale, ivi ubicato, lanciando numerose bottiglie di plastica e sputi che non raggiungevano alcuno. Tale comportamento veniva reiterato al termine della gara al rientro negli spogliatoi".

Il reclamante, in diritto eccepisce in via preliminare il vizio di nullità degli atti ufficiali costituiti dal referto arbitrale degli assistenti dell'arbitro nonché dal rappresentante della Procura Federale, rilevando il mancato coordinamento e la coincidenza fra i diversi rapporti. Rileva poi il reclamante la assoluta irrilevanza del rapporto dei collaboratori della Procura Federale omettendo, a dire del reclamante, alcune parti essenziali di quanto effettivamente avvenuto in campo.

Reclama peraltro il ricorrente la non corrispondenza tra la decisione del Giudice Sportivo e gli atti ufficiali di gara, richiamando l'attenzione sulla circostanza che nel referto arbitrale vi è una indicazione di un comportamento per più volte reiterato durante la gara mentre si evince da un'attenta lettura del referto che il comportamento è avvenuto una sola volta e in un preciso momento della partita.

Ricostruisce poi il reclamante l'esatto succedersi degli eventi e chiede, in via preliminare, che venga dichiarata la nullità del referto dell'arbitro e dei suoi assistenti; in via preliminare, che venga dichiarata la nullità dei referti dei collaboratori della Procura Federale; in via principale, che venga accertata l'erroneità e la non corrispondenza tra la decisione del Giudice Sportivo e le risultanze degli atti ufficiali di gara con conseguente dichiarazione di nullità o annullamento della pronuncia del Giudice Sportivo; in via subordinata, la riduzione dell'ammenda, considerando la stessa eccessiva e sproporzionata.

La Corte, dopo un attento esame degli atti ufficiali, rileva quanto segue:

1) i referti dell'arbitro, dei suoi assistenti e degli assistenti della Procura Federale non sono soggetti ad interpretazione, se non per mero errore materiale o scambio di persona; non sono pertanto soggetti ad interpretazione rispetto ad una differente ricostruzione dei fatti che gli ufficiali di gara riportano nei loro referti;

2) l'esistenza di più soggetti (arbitro, assistenti dell'arbitro, rappresentanti della Procura Federale) ha la funzione di garantire una visione complessiva dei fatti che accadono prima, durante e dopo lo svolgimento di una gara; pertanto non potrà mai essere eccepita la contraddittorietà e/o l'omissione di alcuni fatti riportati nei referti predisposti da tali soggetti in quanto è dalla lettura complessiva di tutti i referti che si possono evincere gli effettivi accadimenti di una gara sportiva.

3) Nel merito, la Corte rileva che il comportamento dei sostenitori del Ravenna Calcio si è tenuto in un'unica occasione e non reiteratamente durante il corso della gara, pertanto ritiene eccessiva la sanzione adottata dal Giudice Sportivo;

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Ravenna Calcio di Ravenna, riduce la sanzione dell'ammenda ad €2.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MARAUCCI MAURIZIO;

- INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 15.10.2008 AL SIG. CECERE ALFONSO, INFLITTE SEGUITO GARA VAL DI SANGRO/AVERSA NORMANNA DEL 14.9.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 24/DIV del 16.9.2008)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 24/DIV del 16.9.2008 ha inflitto alla società S.F. Aversa Normanna le sanzioni:

- della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Maraucci Maurizio;
- l'inibizione fino a tutto il 15.10.2008 al signor Cecere Alfonso;

a seguito di fatti occorsi durante la gara Val di Sangro/Aversa Normanna del 14.9.2008.

Avverso tale provvedimento la società S.F. Aversa Normanna ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 17.9.2008, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 26.9.2008, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dallo S.F. Aversa Normanna di Aversa (Caserta) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

5) RICORSO DELL'A.C. MONOPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ANDRIA BAT/MONOPOLI DEL 14.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 24/DIV del 16.9.2008)

L'associazione Calcio Monopoli propone reclamo di fronte a questa Corte contro il provvedimento disciplinare assunto da Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicato sul Com. Uff. n. 24 del 16.9.2008, che commina un'ammenda di €2.000,00 alla società reclamante, "perché i propri sostenitori da uno dei pullman che li riportava nella propria sede, lanciavano nella zona antistante lo stadio un petardo di grandi dimensioni la cui esplosione provocava grosso fragore, senza conseguenze.

La società reclamante contesta la descrizione dei fatti prodotta dal collaboratore della Procura Federale, signor Nicola Lucarelli, nella quale si descrive il fatto sanzionato, e propone una diversa ricostruzione dei fatti. In via subordinata chiede una riduzione della sanzione, alla stregua di quanto deciso nello stesso settembre 2008 nei confronti di altre società per fatti analoghi.

La C.G.F. rileva che, in questo come in molti altri casi, il procedimento sportivo non prevede che la descrizione di fatti sanzionabili prodotta dall'arbitro e dagli altri ufficiali di gara possa esser posta in dubbio con qualsivoglia prova contraria. Del resto, nel caso in questione, la reclamante non produce prove oggettive a sostegno della propria ricostruzione, se non una serie di volantini pubblicitari della società di noleggio pullman dai quali si evincerebbe la mancanza di finestrini apribili nei pullman noleggiati per l'occasione. Il primo motivo di ricorso deve dunque essere rigettato.

Quanto al secondo motivo, la C.G.F. rileva che la fattispecie sanzionata dal Giudice Sportivo non coincide con quelle richiamate nel ricorso, giacché il ricorso a materiale esplosivo non è avvenuto dagli spalti ma all'esterno dello stadio, con l'intenzione chiara di nuocere ai tifosi avversari.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Monopoli di (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

6) RICORSO DEL CALC. DI LEO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA ANDRIA BAT/PESCINA VG DEL 28.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 31/DIV del 30.9.2008)

Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 31/DIV del 30.9.2008 contenente la squalifica per tre gare effettive inflitta al signor Di Leo Nicola (della società "A.S. Andria Bat S.r.l.) seguito gara Andria Bat/Pescina VG del 28.9.2008 per espulsione a causa di "comportamento irrispettoso ed offensivo verso l'arbitro durante la gara, reiterato in modo ironico dopo la notifica del provvedimento di espulsione".

Il ricorrente reclama ritenendo che quanto riportato nel referto arbitrale non corrisponde al vero e che la condotta da esso ricorrente tenuta va considerata come meramente irrispettosa, trattandosi di un comportamento che non è mai trascorso nelle offese pesanti riportate nel referto arbitrale stesso ma limitandosi a semplici frasi come "hai dimenticato i cartellini gialli" o "non ce ne fischia una".

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, ritenendo quanto riportato nel referto arbitrale non corrispondente al vero, chiede una riduzione della sanzione.

La Corte rileva che, anche a volere intendere il comportamento del Di Leo come irrispettoso, considera comunque prova privilegiata quanto riportato nel referto arbitrale.

Pertanto, rinnovando la indicazione, già espressa da codesta Corte, che il referto arbitrale può essere impugnato solo per errore di persona o macroscopica erroneità, non può accogliere il ricorso del reclamante.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Di Leo Nicola e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Piero Sandulli

Publicato in Roma il 20 Luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete